

Visto l'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta Ufficiale, nn. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 e 144/20), nonché visto lo Statuto della Città di Umag-Umago (Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umago, nn. 9/09, 3/13, 9/18, 13/18-testo emendato, 7/19, 4/20 e 8/20-testo emendato), il Consiglio Municipale della Città di Umag-Umago, riunitosi in sessione il 24 febbraio 2021, approva il seguente

STATUTO DELLA CITTÀ DI UMAG-UMAGO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Mediante il presente Statuto vengono disciplinate dettagliatamente le attribuzioni, i riconoscimenti pubblici, le collaborazioni con le altre unità di autogoverno locale, le libertà fondamentali e i diritti dell'uomo e dei cittadini, i diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali, le competenze attinenti all'autogoverno, le attribuzioni e le competenze degli organi della Città di Umag-Umago, la struttura ed il lavoro degli organi amministrativi, l'autogoverno locale, il lavoro dei servizi pubblici, il patrimonio e il finanziamento della Città di Umag-Umago, gli atti della Città di Umag-Umago, la pubblicità del lavoro, nonché altre questioni rilevanti per l'attuazione dei diritti e dei doveri della Città di Umag-Umago.

(2) Le parole e i termini di cui al presente Statuto indicanti il genere si riferiscono senza alcuna distinzione sia al genere maschile che a quello femminile, indipendentemente dalla forma usata.

Articolo 2

(1) La Città di Umag-Umago viene riconosciuta come unità di autogoverno locale e rappresenta un complesso urbano, storico, naturale, economico e sociale entro i limiti territoriali prestabiliti.

(2) Fanno parte della Città di Umag-Umago i seguenti abitati: Babići-Babici, Bašanija-Bassania, Crveni vrh-Monte Rosso, Čepļjani-Ceppiani, Đuba-Giubba, Finida-Finida, Juricani-Giurizzani, Katoro-Catoro, Kmeti-Metti, Križine- Crisine, Lovrečica-San Lorenzo, Materada-Matterada, Monterol-Monterol, Murine-Morno, Petrovija-Petrovia, Savudrija-Salvore, Seget-Seghetto, Sv. Marija na Krasu (dio)-Madonna del Carso (in parte), Umag-Umago, Valica-Valizza, Vardica-Vardiza, Vilanija-Villania i Zamratija-Zambrattia.

(3) I confini della Città di Umag-Umago possono subire modifiche in osservanza e secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 3

(1) La Città di Umag-Umago è dotata di personalità giuridica.

(2) La sede della Città di Umag-Umago è in Via Garibaldi 6, Umago.

II. SIMBOLI DELLA CITTÀ DI UMAG-UMAGO

Articolo 4

(1) La Città di Umag-Umago ha il proprio stemma e gonfalone.

(2) Lo stemma storico della Città di Umag-Umago raffigura un leone sovrastante due torri cilindriche.

(3) Le torri emergono dal mare Adriatico.

(4) Il gonfalone municipale su sfondo turchese reca lo stemma civico.

(5) Con i simboli di cui al primo capoverso del presente articolo viene rappresentata la Città di Umag-Umago, altresì l'appartenenza alla medesima.

Articolo 5

La descrizione dello stemma e del gonfalone della Città di Umag-Umago, nonché il loro utilizzo e tutela sono sanciti mediante apposita delibera approvata dal Consiglio Municipale in conformità alla legge ed al presente Statuto.

Articolo 6

La Città di Umag-Umago celebra solennemente la propria giornata il 6 maggio, allorché nell'anno 1945 il territorio municipale è stato liberato dall'occupazione nazifascista.

III. RICONOSCIMENTI PUBBLICI

Articolo 7

La Città di Umag-Umago conferisce i riconoscimenti pubblici per il conseguimento di risultati eccezionali e per l'impegno consacrato allo sviluppo e al prestigio della Città di Umag-Umago nei settori di economia, scienza, cultura, tutela e salvaguardia dell'ambiente, sport, cultura tecnica, sanità e previdenza sociale, istruzione e formazione, nonché per altre attività di carattere pubblico.

Articolo 8

Le onorificenze della Città di Umag-Umago sono:

1. Nomina a cittadino onorario della Città di Umag-Umago
2. Onorificenza al merito della Città di Umag-Umago
3. Diploma della Città di Umag-Umago

Articolo 9

(1) La nomina a cittadino onorario della Città di Umag-Umago può essere assegnata ai cittadini della Repubblica di Croazia, parimenti ai cittadini stranieri che, con il proprio lavoro e attraverso alla propria attività scientifica o sociale, hanno contribuito al progresso ed all'accrescimento del prestigio della Città di Umag-Umago.

(2) La nomina a cittadino onorario non prevede nessun tipo di doveri o diritti specifici, e può essere revocata qualora il benemerito non si dimostri all'altezza di tale onorificenza.

Articolo 10

L'onorificenza al merito della Città di Umag-Umago è un riconoscimento pubblico conferito alle persone fisiche residenti sul territorio Repubblica di Croazia per l'insieme dei risultati conseguiti nei settori di scienza, economia, sanità e previdenza sociale, sport, arte, cultura, istruzione e formazione, nonché in altre forme attinenti alla sfera sociale che hanno contribuito al progresso ed al prestigio della Città di Umag-Umago.

Articolo 11

Il diploma della Città di Umag-Umago è un riconoscimento pubblico conferito a persone fisiche e giuridiche nazionali od estere, altresì ad enti od associazioni con sede o residenza nel comprensorio della Città di Umag-Umago, nonché a soggetti che attraverso le proprie attività e gli impegni consacrati nell'arco della propria vita risultano essere legati alla Città di Umag-Umago. Detta onorificenza viene assegnata come riconoscimento per il contributo e i risultati di rilevante importanza conseguiti a favore del prestigio della Città di Umag-Umago.

Articolo 12

(1) Nell'arco di un anno, soltanto un tipo di onorificenza municipale può essere conferito alla stessa persona fisica o giuridica.

(2) L'onorificenza municipale non può essere conferita alle persone fisiche che ricoprono la carica di Sindaco Vicesindaco, o membro del Consiglio Municipale della Città di Umag-Umago.

Articolo 13

Oltre alle onorificenze pubbliche previste dall'articolo 8 del presente Statuto, il Consiglio Municipale e il Sindaco possono, per determinate occasioni, decretare e conferire anche altri riconoscimenti.

Articolo 14

Le condizioni che disciplinano il conferimento delle onorificenze pubbliche, altresì il loro aspetto e la loro forma, nonché i criteri e le procedure di conferimento attuate dagli organi di competenza vengono disciplinati tramite apposita delibera del Consiglio Municipale o del Sindaco, a seconda dell'organo competente per il conferimento dell'onorificenza pubblica.

IV. COLLABORAZIONE CON ALTRE UNITÀ DI AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 15

Conseguendo interessi comuni aventi come obiettivo l'avanzamento dello sviluppo economico, sociale e culturale, la Città di Umag-Umago, nell'ambito delle proprie competenze di autogoverno, instaura e realizza rapporti di collaborazione con altre unità di autogoverno locale nazionali ed estere ai sensi della legge e degli accordi internazionali.

Articolo 16

Il Consiglio Municipale delibera in merito all'avvio della collaborazione con altre unità di autogoverno locale, parimenti alla stipula degli accordi di collaborazione (contratti, dichiarazioni, memorandum, ed al.), dopo aver valutato la sussistenza dell'interesse duraturo e continuo in merito all'instaurazione del rapporto di collaborazione con conseguente possibilità per lo sviluppo di quest'ultima.

Articolo 17

L'accordo di collaborazione della Città di Umag-Umago con altri comuni o città all'estero è soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

V. DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Articolo 18

(1) Tutti i cittadini della Città di Umag-Umago godono di uguali diritti fondati sui principi di rispetto della libertà e dei diritti umani, nonché sui concetti di uguaglianza, legalità e sui principi originari dell'antifascismo.

(2) Nelle procedure di approvazione ed attuazione di atti che rientrano nelle proprie competenze, gli organi della Città di Umag-Umago valutano e valorizzano gli esiti dei medesimi in merito alla posizione di donne e uomini al fine di conseguire un rapporto di pari opportunità.

VI. AUTONOMIA CULTURALE E RIMANENTI DIRITTI DELLE COMUNITÀ E MINORANZE ETNICHE O NAZIONALI

Articolo 19

(1) Alla comunità etnica e nazionale degli italiani autoctoni ed agli appartenenti dei rimanenti gruppi etnici e nazionali viene garantita la libertà di espressione all'appartenenza nazionale,

il libero uso della propria lingua e scrittura, l'autonomia culturale, la tutela della pariteticità di partecipazione negli affari pubblici in ottemperanza alla Costituzione, alla Legge, al presente Statuto, nonché ai sensi degli atti specifici e generali approvati dagli organi della Città di Umag-Umag.

(2) Gli appartenenti alle minoranze nazionali nella Città di Umag-Umago partecipano alla vita pubblica ed alla gestione degli affari locali tramite i consigli ed i rappresentanti delle minoranze nazionali.

(3) La Città di Umag-Umago provvede ai mezzi necessari per l'attività dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali.

Articolo 20

(1) Onde garantire la tutela, lo sviluppo, la divulgazione e l'espressione della propria identità nazionale e culturale, gli appartenenti alle minoranze nazionali nella Città di Umag-Umago hanno la facoltà di fondare associazioni, fondazioni, istituzioni, enti per l'esercizio delle attività di informazione pubblica, nonché enti culturali, editoriali (pubblicistica), museali, archivistici, bibliotecari e di divulgazione scientifica.

(2) La Città di Umag-Umago provvede al finanziamento delle attività esercitate dalle istituzioni di cui al primo capoverso del presente articolo in conformità alle proprie possibilità.

Articolo 21

(1) I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nella Città di Umag-Umago hanno diritto di:

- avanzare le proposte agli organi della Città di Umag-Umago in merito alla promozione del ruolo delle minoranze nazionali nella Città di Umag-Umago, inclusa la presentazione delle proposte di atti generali volti a regolamentare le questioni di importanza per le minoranze nazionali;
- proporre i propri candidati alle funzioni negli organi della Città di Umag-Umago;
- essere informati in merito ad ogni questione soggetta a discussione in seno agli organi di lavoro del Consiglio Municipale con riferimento alla posizione delle minoranze nazionali:

(2) Le modalità, nonché le scadenze e le procedure relative alla realizzazione dei diritti riportati al capoverso 1 saranno disciplinate dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale della Città di Umag-Umago.

Articolo 22

Nelle procedure di preparazione delle proposte degli atti generali, il Sindaco ha il dovere di richiedere il parere e le proposte degli esponenti delle minoranze nazionali, altresì dei consigli delle minoranze nazionali istituiti nel comprensorio della Città di Umag-Umago, in merito alle disposizioni atte a regolamentare i diritti e le libertà delle minoranze stesse.

Articolo 23

(1) Le minoranze nazionali hanno il diritto di fare libero uso delle proprie insegne e dei propri simboli, altresì di celebrare le festività caratteristiche delle minoranze nazionali.

(2) Oltre all'uso ufficiale delle insegne e dei simboli della Repubblica di Croazia, le minoranze nazionali possono esporre apposite insegne e simboli stabiliti dal coordinamento dei consigli delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle rispettive minoranze istituite sul territorio della Repubblica di Croazia (nel prosieguo del testo: coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia).

Articolo 24

(1) La bandiera della minoranza nazionale stabilita dal coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia viene esposta dai consigli, ovvero dai rappresentanti delle minoranze nazionali sugli edifici ad uso lavorativo nei quali i medesimi hanno sede e in occasione delle seguenti ricorrenze:

- cerimonie solenni e altre ricorrenze di rilevanza per la minoranza nazionale;

- giornate di lutto nazionale proclamate nel paese con il quale la minoranza interessata condivide le stesse caratteristiche etniche, linguistiche, culturali e/o religiose. La bandiera in questo caso va posta a mezz'asta.

(2) I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali espongono, altresì, la bandiera della Città di Umag-Umago in occasione di cerimonie solenni od altre ricorrenze rilevanti per la Città di Umag-Umago e per la minoranza stessa.

Articolo 25

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali possono altresì utilizzare a scopi ufficiali altre insegne e simboli della propria minoranza nazionale previa certificazione da parte del coordinamento addetta al territorio della Repubblica di Croazia, nella fattispecie per l'utilizzo su:

- timbri e sigilli della minoranza,
- targhe affisse su edifici ad uso lavorativo nei quali le minoranze hanno la propria sede, altresì nei locali adibiti ad uso ufficiale o per cerimonie solenni,
- testate degli atti ufficiali emanati.

Articolo 26

(1) In occasione delle cerimonie rilevanti per la minoranza nazionale è concessa l'esecuzione dell'inno nazionale e/o della canzone solenne della minoranza nazionale definita dal coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia.

(2) Quando si esegue l'inno e/o la canzone solenne della minoranza nazionale, è d'obbligo eseguire prima l'inno della Repubblica di Croazia.

VII. TUTELA DELLE PECULIARTITÀ AUTOCTONE, ETNICHE E CULTURALI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E DEI RISPETTIVI APPARTENENTI

Articolo 27

(1) La Città di Umag-Umago riconosce le Comunità degli italiani associate all'Unione Italiana ed il Consiglio della minoranza nazionale italiana per la Città di Umag-Umago quali esponenti ufficiali della Comunità Nazionale Italiana.

(2) Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana per la Città di Umag-Umago hanno diritto di costituire le Comunità degli italiani onde preservare l'identità nazionale, svolgere le proprie attività, nonché tutelare e promuovere le peculiarità della Comunità Nazionale Italiana nel contesto storico di questa località.

Articolo 28

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, quale comunità autoctona, viene garantita la libertà di espressione all'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e scrittura, l'autonomia culturale, la tutela della pariteticità negli affari legali in ottemperanza alla Costituzione, alla Legge, al presente Statuto, nonché ai sensi degli atti specifici e generali approvati dagli organi della Città di Umag-Umago.

Articolo 29

(1) Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana viene garantito l'uso paritetico della lingua e della scrittura, il diritto di rappresentanza nell'organo rappresentativo e in quello esecutivo, altresì negli organi amministrativi della Città di Umag-Umago, nonché il diritto alla tutela dell'identità nazionale e culturale, il diritto di avviare liberamente attività informative ed editoriali nella propria lingua e scrittura, il diritto all'istruzione ed educazione nella propria lingua ed il diritto di esporre le insegne nazionali in osservanza alle disposizioni dettate dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e dalla Legge sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia.

(2) Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana viene riconosciuto il diritto di rappresentanza negli organi amministrativi della Città di Umag-Umago in osservanza alle disposizioni dettate dalla Legge specifica atta a regolamentare l'autogoverno locale, nonché in conformità con i diritti acquisiti.

Articolo 30

(1) Nel comprensorio della Città di Umag-Umago vengono utilizzate quali lingue ufficiali la lingua croata e la lingua italiana.

(2) Le modalità concernenti l'attuazione del principio di bilinguismo vengono disciplinate dal presente Statuto e da altri atti, onde creare le condizioni atte a garantire lo svolgimento di tutte le attività pubbliche ed amministrative mediante l'uso delle due lingue sia nella comunicazione scritta che orale.

(3) Nel comprensorio della Città di Umag-Umago, tutte le norme, le insegne pubbliche e gli avvisi vanno redatti e pubblicati in entrambe le lingue.

Articolo 31

(1) La bandiera della Comunità Nazionale Italiana viene esposta obbligatoriamente, assieme alla bandiera della Repubblica di Croazia e al gonfalone della Città di Umag-Umago, sul Palazzo municipale, parimenti nei rimanenti luoghi pubblici previsti per l'esposizione delle bandiere.

(2) Tutte le bandiere esposte sono di identiche dimensioni.

Articolo 32

(1) Gli organi dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), autorità forensi, entità economiche, enti ed altre organizzazioni esercitano le proprie attività adoperando sigilli, stampiglie e timbri recanti la dicitura in lingua croata e italiana.

(2) Negli organi dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), autorità forensi, società commerciali e negli enti preposti all'amministrazione pubblica, devono essere sistematizzati ed occupati i posti di lavoro per i quali è richiesta la conoscenza obbligatoria della lingua croata e italiana.

Articolo 33

(1) Nell'ambito della pertinenza riconosciuta dagli articoli 28 e 29 del presente Statuto, gli organi dell'amministrazione di Stato e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), autorità forensi, entità economiche, enti preposti all'amministrazione pubblica, altresì altre persone giuridiche provvedono allo stanziamento dei fondi in osservanza alle proprie possibilità.

(2) I fondi erogati dal bilancio della Città di Umag-Umago a titolo di finanziamenti per il lavoro esercitato dai rappresentanti della minoranza italiana possono essere utilizzati unicamente in osservanza alle destinazioni d'uso previste dal Piano finanziario, ovvero dal decreto di attuazione del bilancio.

(3) Le modalità di finanziamento del lavoro e dei programmi dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali vengono disciplinate mediante apposito decreto deliberato dal Consiglio Municipale.

Articolo 34

Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, le rispettive organizzazioni e associazioni, al fine di tutelare e promuovere la cultura nazionale, linguistica, altresì i valori derivanti dalle tradizioni nazionali, possono avviare rapporti di collaborazione con istituzioni ed organizzazioni nazionali ed estere.

Articolo 35

(1) L'insegnamento della lingua croata e della lingua italiana è obbligatorio in tutte le scuole.

(2) Il croato e l'italiano vengono insegnati in equa misura in ottemperanza al piano e programma didattico.

(3) Nel comprensorio della Città di Umag-Umago, si incentiva l'insegnamento della lingua italiana anche nelle altre istituzioni educativo-formative.

(4) Nel comprensorio della Città di Umag-Umago vengono istituite scuole materne in lingua d'insegnamento italiana.

Articolo 36

Il matrimonio civile viene celebrato nella lingua o nelle lingue ufficiali nel territorio civico, previo accordo delle persone che intendono unirsi in matrimonio.

Articolo 37

Su questioni pertinenti all'autogoverno della Città di Umag-Umago e concernenti decisioni sui diritti o interessi fondati sulla Costituzione, nonché sulla Legge e sul presente Statuto, al fine di tutelare e salvaguardare i diritti della Comunità Nazionale Italiana, la Commissione per le questioni e la tutela della Comunità Nazionale Italiana e il Consiglio della minoranza italiana per la Città di Umag-Umago sono legittimate ad avviare la procedura di sospensione contro l'esecuzione di un determinato atto.

VIII. COMPETENZE E ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI AUTOGOVERNO

Articolo 38

La Città di Umag-Umago è dotata di potere decisionale autonomo in materia delle questioni relative alle competenze dell'autogoverno locale, in osservanza alla Costituzione della Repubblica di Croazia ed alla legge, sottostando all'autorità costituzionale ed alla legalità del lavoro e degli atti della Città di Umag-Umago da parte degli organi statali di competenza.

Articolo 39

(1) Nell'ambito delle proprie competenze dell'autogoverno, la Città di Umag-Umago esercita le attività di carattere locale volte a realizzare direttamente i diritti dei cittadini e le quali non sono attribuite agli organi di Stato in base alla Costituzione o alle disposizioni legislative, con particolare attenzione alle questioni che concernono:

- l'assetto degli abitati e le questioni abitative;
- la pianificazione territoriale e urbanistica,
- l'economia comunale,
- la tutela dei minori,
- la previdenza sociale,
- l'assistenza sanitaria di tipo primario,
- l'istruzione e l'educazione primaria,
- la cultura, cultura fisica e sport,
- la tutela dei consumatori,
- la tutela e lo sviluppo dell'ambiente naturale,
- la tutela antincendio e la protezione civile,
- il traffico sull'intero territorio,
- nonché altri lavori da eseguire in osservanza a leggi specifiche.

(2) La Città di Umag-Umago gestisce, inoltre, tutte le rimanenti attività aventi attinenza diretta con il progresso economico, culturale e sociale della comunità locale che risultano di sua competenza in conformità alle normative in vigore.

(3) Le attività che rientrano nelle competenze dell'autogoverno locale vengono definite dettagliatamente dal Consiglio Municipale e dal Sindaco, in osservanza alla Legge ed al presente Statuto.

Articolo 40

(1) La Città di Umag-Umago può provvedere all'organizzazione di determinate attività di cui all'articolo 39 del presente Statuto assieme ad una o più unità di autogoverno locale attraverso la costituzione di organi congiunti, assessorati e servizi collettivi, società commerciali congiunte, parimenti attraverso l'organizzazione collettiva avente come scopo l'implementazione di determinate attività in osservanza alla legge specifica.

(2) I rapporti reciproci tra le unità di autogoverno locale impegnate ad organizzare congiuntamente le attività che rientrano nell'ambito autogovernativo vengono disciplinati mediante apposito accordo stabilito in osservanza alla legge, allo Statuto ed agli atti generali della Città di Umag-Umago.

(3) Il Consiglio Municipale delibera in merito alla costituzione, all'ordinamento e alle attribuzioni dell'organo amministrativo congiunto.

(4) In base ad apposito atto approvato dal Consiglio Municipale, il Sindaco stipulerà con gli altri sindaci di città e comuni l'accordo sulla costituzione dell'organo amministrativo congiunto con il quale verranno disciplinati finanziamenti, modalità di gestione, responsabilità, questioni statutarie relative a dipendenti e impiegati, nonché altre questioni di rilevanza per il suddetto organo.

Articolo 41

(1) Il Consiglio Municipale della Città di Umag-Umago può trasferire mediante apposito decreto certe attività che rientrano nelle competenze dell'autogoverno municipale alla Regione Istriana, ovvero all'autogoverno locale, in osservanza al proprio Statuto ed allo Statuto della Regione Istriana.

(2) Il Consiglio Municipale può richiedere dall'Assemblea della Regione Istriana l'assegnazione di determinate attività da svolgere sul proprio territorio e che rientrano nelle competenze della regione, a condizione che vi siano stanziati i fondi sufficienti per il loro espletamento. Detta procedura di deferimento necessita del benestare dell'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto alle attività dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

IX. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI AI PROCESSI DECISIONALI

IX.1. REFERENDUM

Articolo 42

I cittadini possono partecipare direttamente ai processi decisionali concernenti iniziative locali previo referendum locale o riunione dell'assemblea dei cittadini, in ottemperanza alla Legge ed al presente Statuto.

Articolo 43

(1) Il referendum può essere indetto per decidere in merito a proposte di modifiche allo Statuto cittadino, proposte di atti generali o alte questioni che rientrano nelle competenze del Consiglio Municipale, come anche per altre questioni previste dalla legge.

(2) Il referendum consultivo può essere indetto per ottenere il parere dei residenti in merito alle modifiche del comprensorio municipale.

(3) In base alle disposizioni dettate dalla legge e dal presente Statuto, la proposta per l'approvazione del decreto di indizione del referendum può essere avanzata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale di Umago, dal Sindaco, dalla maggioranza dei comitati locali istituiti sul territorio della Città di Umag-Umago, nonché dal 20% degli aventi diritto di voto nel comprensorio municipale di Umago.

Articolo 44

(1) Il Consiglio Municipale è tenuto a esprimersi in merito alla proposta avanzata dal numero prescritto dei membri del Consiglio Municipale, dal Sindaco o dalla maggioranza dei consigli dei comitati locali e, in caso di accoglimento, di decidere circa l'indizione del referendum entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

(2) Se la proposta di convocazione del referendum viene avanzata dal numero prescritto degli elettori, il Presidente del Consiglio Municipale è tenuto a inoltrarla all'organo centrale dell'amministrazione di Stato preposto alle questioni di autogoverno locale e regionale entro 30 giorni dal suo ricevimento, onde consentire la verifica della sua regolarità. Qualora l'organo centrale dell'amministrazione di Stato preposto alle questioni di autogoverno locale e regionale confermi la regolarità della proposta, il Consiglio Municipale procederà alla convocazione del referendum entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto il provvedimento mediante il quale si certifica la regolarità della proposta avanzata.

Articolo 45

(1) Il provvedimento di indizione del referendum deve contenere la denominazione dell'organo che convoca il referendum, la materia per la quale questo viene indetto, la denominazione dell'atto o del quesito oggetto del referendum, la motivazione relativa all'atto o alle questioni, la domanda o le domande referendarie, ovvero una o più proposte di cui decideranno gli elettori, nonché il giorno in cui si svolgerà il referendum.

(2) Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Città di Umag-Umago.

Articolo 46

Hanno diritto di voto al referendum gli elettori residenti nel comprensorio municipale della Città di Umag-Umago che risultano essere iscritti nell'elenco degli elettori.

Articolo 47

La decisione approvata al referendum in merito alle questioni di cui all'articolo 43 comma 1 del presente Statuto è vincolante per il Consiglio Municipale.

Articolo 48

La procedura di svolgimento del referendum e le rispettive decisioni approvate sono soggette al controllo della legalità effettuato dall'organo centrale dell'amministrazione di Stato preposto alle questioni di autogoverno locale e regionale.

IX.2. ASSEMBLEA DEI CITTADINI

Articolo 49

(1) L'assemblea dei cittadini viene convocata dal Consiglio del comitato locale con l'obiettivo di consentire ai cittadini di esprimersi in merito a questioni che rientrano nelle competenze autogovernative della Città di Umag-Umago.

(2) L'assemblea dei cittadini viene convocata per tutto o per solo una porzione del comprensorio del comitato locale che costituisce un'unità distinta.

Articolo 50

(1) Il Consiglio Municipale può richiedere il parere delle assemblee dei cittadini in merito alle proposte di atti generali o altre questioni che rientrano nelle competenze della Città.

(2) Le proposte di richiesta del parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere presentate da un terzo dei consiglieri del Consiglio Municipale.

(3) Il Consiglio Municipale è tenuto ad esaminare le proposte di cui al comma 2 del presente articolo entro 60 giorni dal loro ricevimento.

(4) L'assemblea dei cittadini viene convocata dal Presidente del Consiglio Municipale entro 15 giorni dal giorno in cui il Consiglio Municipale ha deliberato i provvedimenti per tutto o per solo una porzione del comprensorio del comitato locale che costituisce un'unità distinta.

Articolo 51

L'assemblea dei cittadini può essere convocata anche dal Sindaco, al fine di consentire ai cittadini di esprimersi in merito a questioni e proposte che rientrano nelle competenze autogovernative della Città di Umago-Umago.

Articolo 52

(1) Mediante il Decreto di convocazione dell'assemblea dei cittadini vengono disciplinate le questioni da sottoporre al vaglio dell'assemblea, altresì il settore per il quale questa viene convocata e le tempistiche per la presentazione dei pareri.

(2) Il parere ottenuto dall'assemblea dei cittadini è vincolante per il comitato locale, mentre per il Consiglio Municipale e il Sindaco è di tipo consultivo.

Articolo 53

(1) L'assemblea dei cittadini può esprimere pareri legalmente validi solo se è presente almeno il 5% dei votanti iscritti nell'elenco degli elettori del comitato locale per il cui territorio viene convocata l'assemblea dei cittadini.

(2) I cittadini esprimono pubblicamente il proprio parere in seno all'assemblea, a meno che la maggioranza dei votanti non decida di procedere al voto segreto. L'assemblea delibera le proprie decisioni a maggioranza dei cittadini presenti.

Articolo 54

Le modalità di convocazione, lavoro e deliberazione in seno all'assemblea dei cittadini saranno disciplinate in modo più dettagliato mediante apposita deliberazione del Consiglio Municipale.

IX.3. PROPOSTE DEI CITTADINI

Articolo 55

(1) I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio Municipale l'adozione di atti generali o la regolamentazione di determinate questioni rientranti nelle sue competenze, presentando petizioni relative a questioni di competenza autogovernativa della Città di Umago.

(2) Il Consiglio Municipale discute in merito alle proposte e alle petizioni di cui al comma 1 del presente articolo, purché le proposte siano firmate da almeno il 10% del numero totale degli elettori nella Città di Umago-Umago.

(3) Il Consiglio Municipale è tenuto a fornire una risposta ai proponenti entro e non oltre tre mesi dal ricevimento della proposta.

Articolo 56

Le modalità di presentazione e deliberazione di proposte, istanze e altre questioni saranno disciplinate mediante apposito provvedimento del Consiglio Municipale.

IX.4. RECLAMI E RIMOSTRANZE DEI CITTADINI

Articolo 57

(1) I cittadini e le persone giuridiche che si rivolgono agli organi amministrativi della Città di Umag-Umago per esercitare i propri diritti, interessi e doveri civici possono presentare reclami e rimostranze in merito all'operato degli organi municipali o per atteggiamenti impropri da parte dei dipendenti pubblici in essi inquadrati.

(2) Assessori e dirigenti degli organi amministrativi della Città di Umag-Umago sono tenuti a fornire le debite risposte in merito ai reclami e alle rimostranze esposte entro 30 giorni a contare dalla loro presentazione.

(3) I diritti di cui al comma 1 del presente articolo vengono esercitati mediante l'istituzione del registro dei reclami, la collocazione di un contenitore riservato ai ricorsi e reclami, nonché comunicando direttamente con gli esponenti autorizzati della Città. Rimostranze e reclami possono essere presentati anche in formato digitale.

X. ORGANI DELLA CITTÀ DI UMAG-UMAGO

Articolo 58

Gli organi della Città di Umag-Umago sono il Consiglio Municipale e il Sindaco.

X. 1 IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Articolo 59

(1) Il Consiglio Municipale è inteso come organo di rappresentanza dei cittadini ed organo collegiale dell'autogoverno locale avente potestà deliberativa in materia di atti e decreti che rientrano nell'ambito dei diritti e dei doveri della Città di Umag-Umago. Inoltre, il Consiglio svolge altre attività in osservanza alla Costituzione, alla Carta europea delle autonomie locali, nonché in ottemperanza alla Legge ed al presente Statuto.

(2) Qualora la Legge od altre normative non definiscano chiaramente l'organo addetto all'espletamento delle attività che rientrano nell'ambito dell'autogoverno, i compiti e le mansioni inerenti alla regolamentazione dei rapporti di quest'ultimo rientreranno nelle competenze del Consiglio Municipale, mentre i compiti e le mansioni di natura esecutiva rientreranno nelle competenze del Sindaco.

(3) Qualora non sia possibile stabilire l'organo di competenza secondo le modalità prescritte dal capoverso 2 del presente articolo, i compiti e le mansioni verranno attribuite al Consiglio Municipale.

Articolo 60

(1) Il Consiglio Municipale approva:

1. lo Statuto della Città di Umag-Umago,
2. il Regolamento di procedura del Consiglio Municipale,
3. il decreto sulle condizioni, modalità e procedure di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città di Umag-Umago,
4. i piani finanziari e i relativi decreti di attuazione,
5. i rapporti semestrali e annuali inerenti all'attuazione del bilancio,
6. il decreto sul finanziamento temporaneo,
7. il decreto relativo all'acquisizione e all'espropriazione forzata dei beni mobili ed immobili, altresì in merito ad altre forme di disposizione dei beni patrimoniali di proprietà della Città di Umag-Umago nei casi previsti dall'art. 74 commi 1 e 2 del presente Statuto,
8. il decreto sulle modifiche dei confini della Città di Umag-Umago
9. il decreto sull'ordinamento e sulle competenze degli organi amministrativi e dei servizi,

10. il decreto sui criteri per la valutazione di impiegati e dipendenti e sulle modalità di attuazione della procedura di valutazione,
11. il decreto sulla costituzione e nomina degli organi di lavoro del Consiglio Municipale,
12. il decreto di costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Umag-Umago,
13. gli atti di costituzione di enti pubblici, istituzioni, società commerciali ed altre persone giuridiche addette allo svolgimento di attività economiche, sociali, comunali, parimenti per lo svolgimento di altre attività rilevanti per la Città di Umag-Umago, nonché il decreto sulle loro modifiche statutarie e riordinamenti da eseguire in osservanza alla legge,
14. il decreto sul trasferimento e l'acquisizione dei diritti costitutivi in osservanza alle leggi in vigore,
15. la delibera di rilascio dei nulla osta preliminari agli statuti di vari enti, qualora la legge o altri provvedimenti non dispongano diversamente,
16. il decreto sulla sottoscrizione degli accordi di collaborazione con altre unità di autogoverno locale, da eseguire in osservanza a leggi ed atti generali,
17. il decreto di indizione del referendum locale,
18. le risoluzioni di nomina e revoca del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Municipale,
19. il decreto mediante il quale costituisce gli organi di lavoro, con potere di nomina e di revoca dei loro singoli membri,
20. il decreto di assegnazione del patrocinio,
21. il decreto sui criteri, modalità e procedure di conferimento delle onorificenze municipali, incluso il conferimento delle medesime,
22. il decreto mediante il quale elegge, nomina e revoca altri soggetti previsti dalla legge, da altri regolamenti o dallo Statuto,
23. il decreto sull'acquisizione e l'alienazione (acquisto e vendita) di azioni e di quote societarie che la Città di Umag-Umago possiede nelle società commerciali fondate da quest'ultima,
24. il decreto sulle attività congiunte da espletare con altre unità di autogoverno locale che rientrano nell'ambito autogovernativo,
25. i decreti ed altri atti attribuiti alla competenza del Consiglio Municipale da leggi ed altri atti scaturiti dalle leggi.

(2) Il Consiglio Municipale vigila sulla gestione materiale e finanziaria della Città di Umag-Umago.

Articolo 61

(1) Il patrocinio della Città di Umag-Umago può essere definito o approvato per avvenimenti sociali, scientifici, culturali, sportivi, nonché per altre manifestazioni, spettacoli e convegni di rilevante importanza per la Città di Umag-Umago.

(2) Il patrocinio può essere definito come permanente, oppure approvato su richiesta per un particolare avvenimento di cui al capoverso precedente, previa delibera del Consiglio Municipale.

(3) Il patrocinio può essere assegnato a titolo onorifico e può godere di sostegno finanziario o di altro tipo.

(4) Nel periodo in cui il Consiglio Municipale non è attivo, il Presidente del Consiglio Municipale può, a nome del Consiglio stesso, deliberare in materia di assegnazione del patrocinio ad eventi sociali, scientifici, culturali, sportivi o nei confronti di altre manifestazioni rilevanti per la Città di Umag-Umago. Il Presidente è tenuto ad informare il Consiglio Municipale in merito all'assegnazione del patrocinio in seno alla prima seduta successiva del Consiglio.

(5) Nel periodo in cui il Consiglio Municipale è sciolto, il Sindaco può assumere il patrocinio di eventi sociali, scientifici, culturali, sportivi o altri eventi di rilevanza per la Città di Umag-Umago. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Municipale in merito all'assunzione del patrocinio in seno alla prima prossima seduta del Consiglio Municipale.

Articolo 62

La Città di Umag-Umago assume il patrocinio permanente del torneo internazionale di tennis ATP, del convegno letterario-scientifico "Forum Tomizza" e del festival internazionale del teatro da camera "Zlatni Lav-Leone d'Oro".

Articolo 63

(1) Il Consiglio Municipale è presieduto da un Presidente e da due Vicepresidenti eletti in base alla maggioranza dei voti a favore espressi dai membri del Consiglio stesso.

(2) I Vicepresidenti dell'organo di rappresentanza vengono eletti uno tra le fila della maggioranza, l'altro tra le fila della minoranza, su loro rispettiva proposta.

(3) Il Presidente del Consiglio Municipale decide quale dei due Vicepresidenti lo sostituirà in caso di impedimento o assenza.

(4) Il Presidente o uno dei due Vicepresidenti deve essere membro della minoranza nazionale italiana.

Articolo 64

Il Presidente del Consiglio Municipale:

- rappresenta il Consiglio Municipale,
- convoca, organizza e presiede le sedute del Consiglio Municipale,
- propone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Municipale,
- avanza le proposte presentate dai proponenti delegati e le sottopone alla procedura prevista,
- cura la procedura di approvazione di decreti e atti generali,
- mantiene l'ordine in seno alle sedute del Consiglio Municipale,
- coordina le attività degli organi di lavoro,
- sottoscrive i decreti e gli atti approvati dal Consiglio Municipale,
- gestisce la collaborazione tra il Consiglio Municipale e il Sindaco,
- tutela i diritti dei consiglieri,
- svolge altre attività prescritte dalla legge e dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 65

(1) Il Presidente è tenuto a convocare la seduta del Consiglio Municipale su richiesta espressa e motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

(2) In caso di mancata convocazione della seduta da parte del Presidente entro il termine di cui al comma 1 del presente Articolo, su motivata istanza di almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale, la seduta verrà convocata dal Sindaco entro un termine di 8 giorni.

(3) Scaduti i termini di cui al comma 2 del presente articolo, la seduta potrà essere convocata, su motivata istanza di almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale, dal dirigente dell'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(4) La seduta del Consiglio Municipale, convocata come previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data di convocazione.

(5) Le sedute convocate contrariamente da quanto previsto nel presente articolo non saranno considerate valide, mentre i provvedimenti approvati in seno alle stesse non avranno alcun effetto legale.

Articolo 66

(1) Il Consiglio Municipale è costituito da 15 consiglieri eletti in osservanza alla legge.

(2) Onde garantire la giusta rappresentanza della minoranza nazionale italiana in osservanza a quanto stabilito dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, il Consiglio Municipale può contare anche più di 15 consiglieri.

(3) Ai membri della minoranza nazionale italiana viene garantito il diritto di rappresentanza nel Consiglio Municipale proporzionalmente al numero complessivo degli abitanti residenti nel comprensorio della Città di Umag-Umago.

(4) In osservanza all'ultimo censimento, il gruppo nazionale italiano ha diritto ad avere due consiglieri di nazionalità italiana in seno al Consiglio Municipale.

(5) Precedentemente alle elezioni ordinarie, il Consiglio Municipale provvederà a conformare tempestivamente lo Statuto con le disposizioni dettate dalla Legge sull'elezione dei membri degli organismi rappresentativi nelle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) secondo le modalità previste dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, onde garantire la giusta rappresentanza in seno al Consiglio Municipale.

Articolo 67

(1) Il mandato dei membri del Consiglio Municipale inizia con la data di costituzione del Consiglio stesso e dura fino all'entrata in vigore del Decreto approvato dal Governo della Repubblica di Croazia in merito all'indizione delle prossime elezioni ordinarie o in merito allo scioglimento del Consiglio Municipale. Il mandato dei consiglieri eletti alle elezioni anticipate dura fino alla scadenza del mandato corrente del Consiglio Municipale.

(2) La funzione di consigliere municipale è onoraria, pertanto per il suo esercizio non percepisce alcuna retribuzione.

(3) I consiglieri municipali hanno diritto all'indennità in osservanza al decreto specifico del Consiglio Municipale.

(4) I consiglieri municipali non sono soggetti al vincolo di mandato o di revoca.

Articolo 68

(1) Il mandato dei consiglieri termina anticipatamente qualora:

- il consigliere presenti la lettera di dimissioni, e questa venga protocollata entro e non oltre tre giorni prima della sessione del Consiglio Municipale precedentemente convocata, nonché certificata dal notaio al massimo otto giorni prima della sua presentazione. In tal caso, il mandato cessa di pieno diritto il giorno di presentazione della lettera di dimissioni in osservanza ai regolamenti di presentazione prescritti dalla Legge sulla procedura amministrativa generale;
- gli venga revocata o limitata l'idoneità lavorativa in base a decisione giudiziaria deliberata in via definitiva. In tal caso, il mandato cessa di pieno diritto con la data del passaggio in giudicato della decisione;
- venga condannato a reclusione superiore a sei mesi in base a sentenza giudiziaria deliberata in via definitiva. Il mandato in questo caso cessa di pieno diritto con la data del passaggio in giudicato della sentenza;
- non risulti più avere residenza nel comprensorio della Città di Umag-Umago. In tal caso, il mandato cessa di pieno diritto il giorno in cui viene cancellato l'indirizzo di residenza;
- la cittadinanza croata del consigliere venga revocata in osservanza alle disposizioni prescritte dalla legge volta a regolamentare il possesso della cittadinanza. In tal caso, il mandato cessa di pieno diritto il giorno in cui la cittadinanza viene meno;
- avvenga il decesso del consigliere.

(2) Il mandato dei consiglieri non termina con la cessazione della cittadinanza croata, purché risultino essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 69

(1) Qualora durante la durata del proprio mandato il consigliere municipale accetti di espletare incarichi che secondo le disposizioni previste dalla legge risultano essere incompatibili con la funzione di esponente dell'organismo di rappresentanza, il mandato di consigliere verrà messo in aspettativa. Di conseguenza, il consigliere interessato verrà sostituito dal rispettivo supplente in osservanza alle disposizioni legislative.

(2) Il consigliere municipale è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio Municipale di aver accettato di svolgere incarichi incompatibili entro 8 giorni dalla rispettiva accettazione. Decorso tale termine, il mandato viene messo in aspettativa.

(3) A termine dell'incompatibilità d'ufficio, il consigliere titolare può continuare a svolgere la propria funzione previa consegna della richiesta scritta al Presidente del Consiglio Municipale entro otto giorni a contare dalla cessazione dello stato di incompatibilità d'ufficio. Lo stato di aspettativa cessa di avere effetto l'ottavo giorno successivo alla presentazione della richiesta scritta.

(4) Il consigliere municipale può chiedere il proseguimento del proprio incarico soltanto una volta durante la durata del mandato.

(5) In caso di mancata presentazione della richiesta scritta di cui al comma 3 del presente articolo successivamente alla cessazione dell'esercizio di incarichi incompatibili, il mandato sarà considerato in aspettativa per motivi personali.

(6) Durante il mandato, i consiglieri possono mettere in aspettativa il proprio mandato per motivi personali, presentando apposita richiesta scritta al Presidente del Consiglio Municipale. La sospensione del mandato inizia a decorrere dal giorno di presentazione della richiesta scritta in ottemperanza alla Legge sulla procedura amministrativa generale.

(7) La messa in aspettativa del mandato per motivi personali non può durare più di 6 mesi. La funzione di consigliere potrà riprendere l'ottavo giorno successivo alla data di consegna della comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Municipale.

Articolo 70

(1) I consiglieri hanno il diritto e il dovere di:

- partecipare alle sedute del Consiglio Municipale;
- discutere e votare in merito alle questioni all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- proporre al Consiglio l'approvazione di atti, nonché presentare proposte di atti ed emendamenti alle proposte di atti;
- presentare interpellanze che rientrano nelle competenze del Consiglio Municipale;
- interpellare il Sindaco, i Vicesindaci e gli assessori;
- partecipare alle sedute degli Organi di lavoro del Consiglio Municipale, discutere in seno alle medesime, nonché votare negli organi di cui fa parte;
- accettare di fare parte negli organi di lavoro in cui viene eletto da parte del Consiglio Municipale;
- cercare e i dati necessari per l'espletamento della funzione di consigliere, ottenerli dagli organi di competenza della Città di Umag-Umago e di usufruire dei servizi professionali e tecnici offerti da quest'ultima;
- i consiglieri hanno altresì diritto di visione del registro degli elettori durante l'intero periodo in cui svolgono il proprio incarico;
- i consiglieri hanno diritto all'assenza dal lavoro a titolo di partecipazione alle sessioni del Consiglio Municipale e dei suoi organi di lavoro, come concordato con il datore di lavoro.

(2) I consiglieri non possono essere perseguiti penalmente, ne possono essere chiamati per rispondere in qualsiasi altro modo per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, altresì per le dichiarazioni, le opinioni e i pareri espressi nel corso delle sedute del Consiglio Municipale.

(3) I consiglieri sono tenuti a tutelare i dati confidenziali definiti come tali dalle vigenti normative e con i quali viene a conoscenza durante l'espletamento della funzione di consigliere.

(4) Ulteriori diritti e doveri dei membri del Consiglio Municipale saranno definiti nel Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 71

(1) Con il Regolamento di procedura del Consiglio Municipale vengono disciplinate dettagliatamente le modalità di costituzione, convocazione, azioni e corsi delle sedute, altresì la realizzazione dei diritti e dei doveri del Presidente del Consiglio Municipale, le competenze, la struttura e le modalità operative degli organi di lavoro, le modalità e le procedure di approvazione degli atti nel Consiglio Municipale, le procedure di nomina, elezione ed esonero, la

partecipazione dei cittadini alle sedute, nonché altre questioni rilevanti per le attività del Consiglio Municipale.

(2) Il Consiglio Municipale disciplina mediante apposito decreto i principi e i criteri di buona condotta nelle attività espletate dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai membri del Consiglio Municipale, altresì dai presidenti e dai membri degli Organi di lavoro del Consiglio Municipale, nonché dal Sindaco e dai suoi Vicesindaci.

X.1.1 Organi di lavoro

Articolo 72

(1) Il Consiglio Municipale costituisce commissioni permanenti o provvisorie onde esaminare e valutare determinate questioni, altresì al fine di provvedere alla preparazione di decreti ed altri atti che rientrano nelle sue competenze, nonché per esprimere pareri e proposte in merito a rimanenti questioni inserite all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

(2) Le commissioni permanenti e gli organi di lavoro del Consiglio Municipale sono:

- Commissione di verifica mandataria,
- Commissione elezioni e nomine,
- Commissione Statuto, Regolamento di procedura e affari giuridici,
- Commissione onorificenze, rimostranze e ricorsi,
- Commissione per le questioni e la tutela dei diritti degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

(3) L'ordinamento, il numero di membri e le competenze dei singoli Organi di lavoro del Consiglio Municipale vengono stabiliti mediante apposito decreto di costituzione, mentre le modalità di lavoro dei medesimi vengono disciplinati dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

X.2 IL SINDACO

Articolo 73

(1) Il Sindaco rappresenta la Città di Umag-Umago ed è titolare del potere esecutivo.

(2) Il mandato del Sindaco e del Vicesindaco inizia il primo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati finali delle elezioni e dura fino al primo giorno lavorativo successivo al giorno della proclamazione dei risultati finali delle elezioni del nuovo Sindaco.

Articolo 74

(1) Il Sindaco esercita le attività esecutive stabilite dallo Statuto della Città di Umag-Umago, in ottemperanza alla Legge.

(2) Nell'esercitare il potere esecutivo, il Sindaco:

1. prepara le proposte degli atti generali,
2. attua o garantisce l'attuazione degli atti generali approvati dall'organo di rappresentanza,
3. dirige il lavoro degli organi amministrativi della Città di Umag-Umago nelle attività che rientrano nelle competenze dell'autogoverno locale o dell'amministrazione di Stato, qualora l'espletamento di queste ultime venga attribuito alla Città di Umag-Umago, vigilando altresì sul loro operato,
4. gestisce i beni mobili ed immobili di proprietà della Città di Umag-Umago unitamente alle entrate e alle spese della Città di Umag-Umago, in osservanza alla legge e allo Statuto,
5. decide in merito all'acquisizione o all'espropriazione forzata dei beni mobili e immobili della Città di Umag-Umago unitamente ad altre forme di disposizione dei beni patrimoniali, in conformità con la legge, lo Statuto e con altre disposizioni specifiche,

6. nomina e revoca gli esponenti della Città di Umag-Umago negli organi facenti parte di enti pubblici, società commerciali e altre persone giuridiche di cui all'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), salvo diverse disposizioni previste da leggi specifiche,
7. accerta la proposta e l'attuazione del Piano finanziario della Città di Umag-Umago,
8. gestisce le entrate e le spese della Città di Umag-Umago, nonché i mezzi finanziari sul conto del Piano finanziario della Città di Umag-Umago,
9. decide in merito al rilascio dei nulla osta per l'accensione dei mutui per persone giuridiche di proprietà diretta o indiretta della Città di Umag-Umago e per gli enti fondati dalla Città di Umag-Umago,
10. approva il Regolamento sull'ordine interno, il Regolamento di procedura degli organi amministrativi e del Comparto autonomo della Città di Umag-Umago, nonché altri atti indirizzati alla realizzazione dei diritti e dei doveri dei dipendenti e dei funzionari, in osservanza a disposizioni specifiche,
11. nomina ed esonera gli assessori dei comparti amministrativi e il dirigente del Comparto autonomo della Città di Umag-Umago,
12. nomina ed esonera il revisore interno,
13. definisce il piano di assunzione negli organi amministrativi e nel Comparto autonomo della Città di Umag-Umago,
14. rilascia il nulla osta preliminare agli atti generali di enti, società commerciali e altre persone giuridiche di proprietà diretta o indiretta della Città di Umag-Umago o fondate dalla Città di Umag-Umago, ad eccezione degli atti generali di cui all'art. 60 comma 1 pti. 13 e 15 del presente Statuto, salvo diverse disposizioni previste da leggi specifiche, dallo Statuto dell'Ente o dall'atto di costituzione della società commerciale,
15. rilascia il nulla osta preliminare per la modifica delle tariffe dei servizi comunali e dei servizi erogati da persone giuridiche di proprietà diretta o indiretta della Città di Umag-Umago o fondate dalla Città di Umag-Umago, salvo diverse disposizioni previste da leggi specifiche,
16. può, previa congrua garanzia, prorogare il pagamento dei debiti, oppure consentirne il pagamento rateale, qualora tale atto agevoli le possibilità di pagamento del creditore, il quale non potrebbe altrimenti estinguere il debito totale,
17. propone la redazione del piano territoriale unitamente alle rispettive modifiche e integrazioni, in base a motivate e suffragate proposte presentate da persone fisiche e giuridiche, altresì esamina e definisce la proposta definitiva del piano territoriale,
18. decide in merito alla raccolta delle offerte e alla pubblicazione dei bandi per l'esercizio delle attività comunali in base ad apposito contratto, stipula contratti di concessione dei lavori; pubblica avvisi inerenti al rilascio di concessioni e stipula contratti di concessione per l'esercizio delle attività comunali,
19. trasmette al Consiglio Municipale il Rapporto sull'attuazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale e del Programma di costruzione di impianti e installazioni dell'infrastruttura comunale valevoli per l'anno precedente in occasione della presentazione del Rapporto sull'attuazione del Piano finanziario,
20. definisce criteri, parametri e procedure per la definizione della graduatoria per l'acquisto degli alloggi abitativi previsti dal programma di edilizia agevolata,
21. attua procedure concorsuali e decide in merito alle migliori offerte per la cessione in affitto dei locali d'affari di proprietà della Città di Umag-Umago, in osservanza ad apposito atto approvato dal Consiglio Municipale in merito ai locali d'affari,
22. organizza la tutela antincendio nel comprensorio della Città di Umag-Umago e tiene conto sua della giusta attuazione, come anche dell'attuazione delle misure volte a migliorare la tutela antincendio,
23. esprime pareri in merito alle proposte avanzate da altri proponenti autorizzati,
24. vigila sulla legalità dell'operato svolto dagli organi dei comitati locali,
25. espleta altre attività sancite dalla legge e dallo Statuto.

(2) Nei casi di cui al comma 1 pti. 5, 9 e 16 del presente Articolo, il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito a valori unitari non superiori allo 0,5% delle entrate senza elargizioni ottenute nell'anno precedente alla deliberazione delle procedure di acquisizione o espropriazione forzata dei beni mobili e immobili, nonché in merito ad altre forme di disposizione dei beni patrimoniali. Se tale importo supera 1.000.000,00 kune, il Sindaco potrà portare decisioni fino all'importo di 1.000.000,00 kune, ovvero se questo importo è inferiore a 70.000,00 kune, egli potrà deliberare fino ad un massimo di 70.000,00 kune. Le procedure di acquisizione ed espropriazione forzata dei beni mobili ed immobili, altresì le altre forme di disposizione dei beni patrimoniali, devono essere previste nel Piano finanziario della Città di Umag-Umago e attuate in osservanza alla legge.

(3) Per importi che superano i valori indicati al comma 2 del presente Articolo, le acquisizioni ed espropriazioni forzate di beni mobili ed immobili, nonché le altre forme di disposizione dei beni patrimoniali verranno deliberate dal Consiglio Municipale.

(4) Il Sindaco è tenuto a pubblicare il provvedimento sulla nomina e la revoca dei soggetti di cui al comma 1 pto. 6 del presente articolo nel primo numero della Gazzetta Ufficiale della Città di Umago successivo alla sua approvazione.

(5) Il Sindaco ha il dovere di informare il Consiglio Municipale in merito al rilascio dei nulla osta di accensione dei mutui di cui al comma 1 punto 9 del presente Articolo a cadenza trimestrale, entro il giorno 10 del mese, con riferimento al precedente periodo di rapporto.

Articolo 75

Il Sindaco è responsabile dell'aspetto costituzionale e legale delle attività svolte che rientrano nelle sue competenze, nonché della costituzionalità e legalità degli atti approvati dagli organi amministrativi della Città di Umag-Umago.

Articolo 76

(1) Il Sindaco presenta al Consiglio Municipale il rapporto semestrale sul suo operato due volte l'anno. La presentazione del primo rapporto deve avvenire entro il 15 settembre dell'anno corrente, mentre il secondo rapporto va presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il secondo rapporto deve tassativamente contenere la relazione sull'operato svolto dall'amministrazione civica nell'anno precedente (pratiche pervenute, portate a termine e in corso, nonché classificate secondo le rispettive tipologie, personale assunto, risorse finanziarie ed affini), che il Sindaco deve produrre in quanto dirigente dell'amministrazione civica.

(2) Oltre al rapporto di cui al capoverso 1 del presente Articolo, il Consiglio Municipale ha il diritto di richiedere dal Sindaco la presentazione del rapporto concernente determinate questioni specifiche che rientrano nelle competenze di quest'ultimo.

(3) Il Sindaco ha il dovere di presentare il rapporto richiesto di cui al capoverso 2 del presente articolo entro 30 giorni a contare dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Qualora una sola richiesta contenga un numero esteso di domande, il termine di presentazione del rapporto sarà di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

(4) Il Consiglio Municipale non può richiedere dal Sindaco la presentazione di rapporti concernenti questioni di rilevante importanza prima che siano decorsi 6 mesi dalla presentazione del rapporto inerente alle questioni nuovamente richieste.

Articolo 77

(1) Nell'espletamento delle attività di competenza autogovernativa della Città di Umag-Umago, il Sindaco ha il diritto di sospendere l'attuazione degli atti generali approvati dal Consiglio Municipale di Umago. Qualora valuti che il provvedimento violi la legge o altri regolamenti, il Sindaco provvederà a decretare la sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dalla sua approvazione. Il Sindaco ha il diritto di richiedere dal Consiglio Municipale di rimuovere dall'atto generale tutte le irregolarità ravvisate entro 8 giorni dall'approvazione del provvedimento di sospensione.

(2) Qualora il Consiglio Municipale non procedesse con la rimozione delle irregolarità ravvisate, il Sindaco dovrà immediatamente informare a riguardo il Soprintendente dell'Ufficio

regionale dell'amministrazione di Stato, al quale dovrà trasmettere il provvedimento di sospensione dell'atto generale.

(3) Il Sindaco ha il diritto di sospendere l'attuazione degli atti approvati dai comitati locali, qualora valuti che i provvedimenti risultino essere contrari alle disposizioni dettate dalla legge, dallo Statuto e dagli atti generali emanati dal Sindaco o dal Consiglio Municipale.

Articolo 78

(1) Il Sindaco ha il suo vice, che lo sostituisce nello svolgimento delle sue funzioni in caso di assenza prolungata o altri motivi di impedimento.

(2) Il Vicesindaco detiene tutti i diritti e doveri del Sindaco nei casi in cui lo sostituisce per assenza prolungata o altri motivi di impedimento.

(3) La minoranza nazionale italiana ha diritto a un Vicesindaco.

Articolo 79

(1) Il Sindaco può, mediante provvedimento specifico, affidare al Vicesindaco lo svolgimento di determinati compiti nell'ambito delle sue competenze, preservando la sua responsabilità per la loro esecuzione.

(2) Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Vicesindaco deve attenersi alle istruzioni del Sindaco.

Articolo 80

(1) Il mandato del Sindaco e del Vicesindaco terminerà a tutti gli effetti di legge:

- il giorno della consegna della lettera di dimissioni conformemente alle norme di consegna prescritte dalla legge sulla procedura amministrativa generale,

- il giorno di passato in giudicato del provvedimento di privazione dell'idoneità lavorativa approvato dal tribunale di competenza,

- il giorno di passato in giudicato della sentenza giudiziaria con cui è stato condannato alla reclusione per un periodo superiore a un mese,

- il giorno in cui cessa di avere residenza nel comprensorio della Città di Umago,

- il giorno in cui cessa di essere cittadino croato,

- decesso.

(2) In caso di cessazione del mandato del Sindaco a causa delle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima della scadenza di anni 2, il capo dell'organo amministrativo addetto al pubblico impiego informa a riguardo il Governo della Repubblica di Croazia, onde indire le elezioni amministrative anticipate.

(3) In caso di cessazione del mandato del Sindaco dopo la scadenza di anni 2, il suo incarico verrà svolto dal Vicesindaco eletto insieme a lui fino alla scadenza del mandato.

Articolo 81

(1) Il referendum può essere indetto per destituire dall'incarico il Sindaco e il Vicesindaco eletto insieme a lui.

(2) La procedura di revoca del referendum soggiace alle disposizioni di legge che disciplinano lo svolgimento dei referendum.

(3) La proposta per l'approvazione del provvedimento di convocazione del referendum di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere avanzata da almeno 2/3 dei membri del Consiglio Municipale. La proposta deve essere presentata per iscritto nonché firmata dai consiglieri.

(4) La proposta di convocazione del referendum di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere proposta anche dal 20% del numero totale degli aventi diritto di voto iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Umago. La proposta deve essere presentata per iscritto e firmata dagli elettori.

(5) Il Consiglio Municipale non può indire il referendum per la destituzione del Sindaco e del Vicesindaco prima della scadenza di 6 mesi dalle elezioni o dal referendum precedentemente indetto per la sua revoca, neppure nell'anno in cui si svolgono le elezioni amministrative.

Articolo 82

(1) Se la proposta di convocazione del referendum viene avanzata da 2/3 dei membri del Consiglio Municipale, questo dovrà esprimersi a riguardo e prendere una decisione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Il Consiglio Municipale approva il provvedimento di indizione del referendum deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri.

(2) Se l'indizione del referendum viene proposta dal 20% del numero totale degli aventi diritto di voto nella Città di Umago, il presidente del Consiglio Municipale dovrà inoltrare la proposta pervenuta all'organo dell'amministrazione statale responsabile dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) entro 30 giorni dal suo ricevimento, onde accertare la sua fondatezza. Qualora il suddetto organo appuri che la proposta è stata avanzata da un numero sufficiente degli aventi diritto di voto, il Consiglio Municipale procederà alla convocazione del referendum entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto la decisione dell'organo dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 83

(1) Se il mandato del Sindaco termina prima della scadenza di due anni, il Governo della Repubblica di Croazia convocherà le elezioni anticipate per la nomina del nuovo Sindaco e Vicesindaco. Nel periodo vacante fino alle elezioni anticipate, la funzione del Sindaco verrà svolta dal Vicesindaco. Qualora anche il mandato di quest'ultimo risulti terminato, il Governo procederà al commissariamento fino alle elezioni anticipate.

(2) Se il mandato del Sindaco terminata successivamente alla scadenza di due anni, l'incarico di Sindaco verrà svolto dal Vicesindaco fino a fine mandato.

(3) In caso di scadenza del mandato del Vicesindaco che svolge l'incarico di Sindaco ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Governo della Repubblica di Croazia convocherà le elezioni anticipate per la nomina del nuovo Sindaco e del Vicesindaco.

Articolo 84

(1) Il Sindaco e i Vicesindaci decideranno se svolgere professionalmente la carica alla quale sono stati eletti.

(2) I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti, entro 8 giorni dal loro insediamento, a presentare per iscritto all'organo di competenza dell'amministrazione civica della Città di Umag-Umago il comunicato in cui dichiarano il modo in cui svolgeranno il proprio incarico.

(3) I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che non eseguono quanto indicato al comma 2 del presente articolo svolgono il proprio incarico a titolo volontario.

(4) L'insediamento dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo corrisponde alla data di inizio mandato stabilita dalla legge specifica.

(5) Il Sindaco e i Vicesindaci hanno la facoltà di modificare la modalità di espletamento della propria funzione durante il loro mandato, il che viene eseguito presentando l'apposito avviso scritto all'organo di competenza della Città di Umag-Umago.

(6) La nuova modalità di espletamento della funzione inizia con il primo giorno del mese successivo al recapito del comunicato scritto di cui al comma 5 del presente articolo.

(7) I soggetti che espletano il proprio incarico a titolo volontario non possono modificare la modalità di esercizio della propria funzione nell'anno in cui sono previste le elezioni amministrative.

XI. ORGANI AMMINISTRATIVI

Articolo 85

(1) Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni pertinenti all'autogoverno della Città di Umag-Umago in osservanza alla legge ed al presente Statuto, nonché per agevolare

l'espletamento delle mansioni deferite alla Città di Umag-Umago, si procede alla costituzione degli organi amministrativi municipali.

(2) L'ordinamento e le competenze degli organi amministrativi vengono disciplinati previo atto del Consiglio Municipale.

(3) Gli organi amministrativi sono strutturati in assessorati e servizi (nel prosieguo del testo: organi amministrativi).

(4) Gli organi amministrativi sono diretti dagli assessori nominati dal Sindaco in base ai concorsi pubblici.

Articolo 86

Nell'ambito delle attribuzioni per le quali sono stati costituiti, nonché nell'ambito delle competenze sancite mediante apposito provvedimento, gli organi amministrativi attuano in via diretta gli atti generali e degli atti specifici approvati dagli organi della Città di Umag-Umago e, in caso di mancata attuazione, provvedono all'applicazione delle misure previste.

Articolo 87

Gli organi amministrativi sono autonomi per quanto concerne le proprie competenze, e rispondono al Sindaco dell'espletamento legale e tempestivo delle mansioni loro attribuite.

Articolo 88

I mezzi finanziari per il lavoro degli organi amministrativi vengono erogati dal bilancio della Città di Umag-Umago e dal bilancio di Stato, altresì da altre fonti previste dalla legge.

XII. AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 89

(1) Nel comprensorio della Città di Umag-Umago possono essere istituiti i comitati locali quale forma di autogoverno locale che consente la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni inerenti alle questioni locali.

(2) La costituzione dei comitati locali avviene per determinati abitati, parimenti per più abitati reciprocamente collegati, oppure per quartieri degli abitati che assieme costituiscono un'unità circoscritta e autonoma, in osservanza a modalità e procedure prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dal decreto specifico approvato dal Consiglio Municipale atto a disciplinare in modo particolareggiato la procedura di costituzione dei comitati locali e le modalità relative alle elezioni degli organi operanti nei medesimi.

(3) Il comitato locale è dotato di personalità giuridica.

Articolo 90

Il territorio e i confini dei comitati locali vengono definiti mediante apposito decreto approvato dal Consiglio Municipale e riportati nella raffigurazione cartografica che costituisce parte integrante del decreto sopraccitato.

Articolo 91

(1) Il Consiglio del comitato locale:

- definisce il programma operativo;
- definisce i regolamenti del comitato locale;
- approva il regolamento concernente il proprio operato in osservanza allo Statuto;
- approva il piano finanziario ed il bilancio consuntivo;
- approva il piano di interventi comunali di carattere minore e stabilisce le priorità attinenti alla loro realizzazione;
- nomina ed esonera il Presidente del Consiglio;
- convoca le assemblee dei cittadini;

- delibera in materia di utilizzo dei fondi accantonati nel bilancio della Città di Umag-Umago per determinate destinazioni d'uso in ottemperanza agli atti generali della Città di Umag-Umago;
- collabora con gli altri comitati locali nel comprensorio della Città di Umag-Umago;
- costituisce Organi di lavoro, nonché nomina ed esonera i membri dei medesimi;
- collabora con le istituzioni presenti nel proprio comprensorio in materia di questioni rilevanti per i cittadini residenti nella zona che rientra nella giurisdizione del comitato locale;
- svolge rimanenti mansioni previste dalla legge e dallo Statuto.

(2) Per interventi comunali di carattere minore vengono intese le procedure di compimento di attività ed organizzazione dei lavori mirati al miglioramento delle condizioni di assetto del territorio del comitato locale che non sono state previste da altri programmi delle spese pubbliche per la zona interessata.

Articolo 92

(1) L'iniziativa e la proposta di costituzione dei comitati locali possono essere presentate dal 10% dei cittadini iscritti alle liste elettorali relative alla zona nella quale viene proposta la costituzione del comitato locale, altresì dai consiglieri o dal Sindaco.

(2) Le proposte di cui al capoverso 1 del presente articolo avanzate dai cittadini dovranno essere presentate al Sindaco per iscritto.

Articolo 93

(1) Il Sindaco ha il dovere di confermare l'esattezza delle modalità e delle procedure previste per la presentazione della proposta entro 15 giorni dal recapito della medesima, in osservanza a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal decreto specifico approvato dal Consiglio Municipale.

(2) Qualora il Sindaco stabilisca che la proposta non sia stata presentata secondo le modalità e le procedure previste dalla legge, egli provvederà ad avvisare il proponente con la richiesta di integrare entro 15 giorni la proposta di costituzione del comitato locale.

(3) Il Sindaco deferisce la proposta regolare al Consiglio Municipale, il quale a sua volta è tenuto ad esprimersi in merito alla proposta pervenuta entro e non oltre 60 giorni a contare dalla presentazione della medesima.

Articolo 94

Nella proposta di costituzione del comitato locale vanno riportati rispettivamente i dati attinenti al proponente, al circondario ed ai confini del comitato locale, altresì i dati relativi alla sede e alle norme fondamentali del medesimo, nonché i compiti e le fonti di finanziamento a favore del comitato interessato.

Articolo 95

Gli organi del comitato locale sono rispettivamente il Consiglio del comitato locale ed il Presidente del Consiglio del comitato locale.

Articolo 96

(1) I membri del Consiglio del comitato locale vengono eletti dai cittadini aventi diritto di voto residenti nel comprensorio del rispettivo comitato locale.

(2) La circoscrizione elettorale per la nomina dei membri del Consiglio del comitato locale è costituita dall'intera area del comitato locale.

(3) Alla carica di membro del Consiglio del comitato locale può essere eletto ogni cittadino avente diritto di voto e residente nel comprensorio del comitato locale per il quale viene eletto il rispettivo Consiglio.

(4) I membri del Consiglio del comitato locale vengono eletti alle elezioni dirette tramite voto segreto, con sistema di voto proporzionale. La procedura di elezione dei membri del Consiglio del comitato locale viene disciplinata tramite apposito atto approvato dal Consiglio

Municipale, applicando le adeguate disposizioni legislative volte a regolare le modalità di elezione dei membri dell'organo di rappresentanza dell'unità di autogoverno locale.

(5) Il mandato dei membri del Consiglio del comitato locale dura quattro anni.

Articolo 97

La Città di Umag-Umago ha l'obbligo di attuare le elezioni per la nomina dei Consigli dei comitati locali, qualora questi risultino essere costituiti.

Articolo 98

Le elezioni per la nomina dei membri dei Consigli dei comitati locali vengono indette dal Consiglio Municipale.

Articolo 99

(1) Le elezioni per i comitati locali devono svolgersi durante il periodo di attività legislativa del Consiglio Municipale, ovvero successivamente alla costituzione legale di quest'ultimo.

(2) Tra il giorno in cui vengono indette le elezioni ed il giorno dello svolgimento delle elezioni stesse non devono decorrere meno di 30 e più di 60 giorni.

Articolo 100

(1) I ricorsi per le irregolarità avvenute nelle procedure di candidatura e nomina dei membri dei Consigli dei comitati locali vengono evasi mediante apposito atto dalla competente Commissione elettorale nominata dal Consiglio Municipale.

(2) Il soggetto reclamante che non è soddisfatto del provvedimento emanato dalla Commissione elettorale può presentare ricorso al competente Ufficio dell'amministrazione di Stato.

Articolo 101

(1) Il Consiglio del comitato locale è costituito da cinque membri, e il suo mandato dura 4 anni.

(2) Il Consiglio del comitato locale elegge dal proprio seno e tramite voto maggioritario di tutti i suoi membri il proprio Presidente, il cui mandato dura quattro anni.

(2) Il Presidente del consiglio di cui sopra rappresenta il comitato locale e risponde del suo operato al Consiglio del comitato locale.

Articolo 102

Con il programma operativo vengono definiti i compiti del comitato locale, con particolare attenzione all'assetto del territorio del comitato locale, nonché all'attuazione di interventi minori di carattere comunale atti a migliorare lo standard comunale su tutto il comprensorio del comitato locale, altresì all'avanzamento nel contesto delle esigenze della cittadinanza per quanto concerne la sanità, la previdenza sociale, la cultura, lo sport ed altre esigenze locali presenti nel proprio circondario.

Articolo 103

Il Consiglio del comitato locale stabilisce mediante apposite prescrizioni le modalità di costituzione, convocazione e attività del Consiglio, altresì la realizzazione di diritti, doveri e responsabilità dei membri del Consiglio, nonché le modalità di deliberazione ed altre questioni rilevanti per le attività del comitato locale.

Articolo 104

Gli introiti del comitato locale sono costituiti dai sussidi e dalle dotazioni elargite da persone fisiche e giuridiche, nonché da proventi stabiliti mediante apposito provvedimento approvato dal Consiglio Municipale.

Articolo 105

(1) Il Consiglio del comitato locale ha la facoltà di convocare le assemblee dei cittadini onde consentire la discussione in merito alle necessità ed agli interessi dei cittadini, altresì per consentire la soluzione di determinate questioni di importanza locale.

(2) Le assemblee dei cittadini possono essere convocate anche a livello di singoli quartieri che costituiscono un'unità a sé stante.

(3) Le assemblee dei cittadini sono presiedute dal Presidente del comitato locale o dal membro del Consiglio del comitato locale nominato dal Consiglio stesso.

Articolo 106

Le mansioni professionali ed amministrative attinenti alle esigenze del comitato locale vengono esercitate dagli organi amministrativi della Città di Umag-Umag in osservanza alle modalità previste dall'atto generale con il quale vengono disciplinati l'ordinamento e le modalità operative degli organi amministrativi della Città di Umag-Umag.

Articolo 107

(1) Le iniziative e le proposte per la modifica del territorio circoscritto al comitato locale possono essere presentate dagli organi di quest'ultimo e dal Sindaco.

(2) Il Consiglio Municipale delibera in merito alle iniziative ed alle proposte di cui al capoverso precedente previo ottenimento del parere espresso dai cittadini residenti nel comitato locale per il quale è stata richiesta la modifica territoriale.

Articolo 108

(1) La vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dagli organi del comitato locale viene svolta dal Sindaco.

(2) Il Consiglio Municipale può, dietro proposta del Sindaco, sciogliere i consigli dei comitati locali in caso di ripetute violazioni dello Statuto o dei rispettivi regolamenti, parimenti in caso di mancata esecuzione dei lavori ad esso assegnati.

XIII. SERVIZI PUBBLICI

Articolo 109

(1) Nell'ambito delle proprie competenze di autogoverno, la Città di Umag-Umago garantisce lo svolgimento delle attività volte a soddisfare le esigenze quotidiane dei cittadini nell'ambito comunale, sociale, nonché nell'ambito di altre attività che in osservanza alla legge vengono espletate quale servizio pubblico.

(2) La Città di Umag-Umago garantisce l'espletamento delle attività di cui sopra attraverso la costituzione di società commerciali, enti pubblici, nonché attraverso la costituzione del Comparto autonomo e di altri soggetti dotati di personalità giuridica.

(3) La Città di Umag-Umago può assegnare l'espletamento di determinate attività anche ad altre persone fisiche o giuridiche in base a regolare contratto di concessione.

Articolo 110

(1) Il Sindaco è membro dell'Assemblea societaria nelle società commerciali in cui la Città di Umag-Umago detiene quote societarie o azioni.

(2) Gli enti costituiti dalla Città di Umag-Umago sono autonomi per quanto concerne l'espletamento delle proprie attività e la gestione d'affari da eseguire in osservanza alla legge, ai regolamenti stabiliti in base alla legge, nonché in base all'atto di costituzione e allo statuto dell'ente stesso.

(3) Mediante l'atto di costituzione, altresì tramite lo statuto dell'ente, è possibile limitare l'acquisizione, l'assegnazione e l'espropriazione di beni immobili ed altri beni di proprietà dell'ente, parimenti le modalità di gestione dei medesimi e la realizzazione dei proventi.

(4) L'ente è gestito dal Consiglio di amministrazione o da altro organo collegiale.

(5) Il dirigente dell'ente assume il ruolo di direttore, ed è responsabile della legalità delle attività svolte.

(6) Il direttore non è autorizzato a stipulare contratti a nome e per conto proprio; né a proprio nome e per conto di terzi, oppure a nome e conto di terzi, senza previo benestare del Sindaco della Città di Umag-Umago.

(7) L'atto di costituzione stabilisce che il direttore dell'ente pubblico debba essere nominato dal Sindaco, salvo diverse disposizioni previste da leggi specifiche.

XIV. PATRIMONIO E FINANZIAMENTI DELLA CITTÀ DI UMAG-UMAGO

Articolo 111

Tutti i beni mobili ed immobili che appartengono alla Città, nonché i diritti spettanti, costituiscono il patrimonio municipale.

Articolo 112

(1) L'amministrazione dell'intero patrimonio viene conferita al Sindaco ed al Consiglio Municipale in conformità alle disposizioni dettate dal presente Statuto, attenendosi altresì ai principi di parsimonia e giusta amministrazione.

(2) In seno alle procedure di amministrazione dei beni della Città di Umag-Umago, il Sindaco può approvare atti specifici in materia di gestione del patrimonio municipale ai sensi dell'atto generale approvato dal Consiglio Municipale in merito a criteri, modalità e procedure di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città di Umag-Umago.

Articolo 113

(1) La Città di Umag-Umago dispone autonomamente delle proprie entrate in ottemperanza alle competenze assegnate in materia di autogoverno.

(2) Le entrate della Città di Umag-Umago sono:

- imposte municipali, sovrimposte, indennità, contributi e spettanze, in osservanza alla legge ed ai decreti specifici del Consiglio Municipale;
- entrate a titolo dei beni appartenenti alla Città di Umag-Umago e rispettivi diritti di proprietà;
- entrate delle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà della Città di Umag-Umago nelle quali quest'ultima detiene quote sociali o azioni;
- indennità a titolo di concessioni;
- ammende pecuniarie ed il patrimonio confiscato per la commissione dei reati sanciti dalla Città di Umag-Umago in ottemperanza alla legge;
- trasferimenti delle quote comuni;
- sussidi della Repubblica di Croazia erogati dall'erario di Stato;
- rimanenti entrate ai sensi di legge.

Articolo 114

(1) La valutazione delle entrate e dei proventi annuali, altresì gli importi delle spese e di altri pagamenti effettuati dalla Città di Umag-Umago vengono riportati nel Piano finanziario della Città di Umag-Umago.

(2) Tutte le entrate e i proventi del bilancio municipale devono essere ripartiti nel medesimo, nonché corredati dalla specificazione riguardante la loro fonte di erogazione.

(3) Tutte le spese del bilancio devono essere definite nel medesimo, nonché conguagliate con le entrate e i proventi.

(4) Qualora nel corso dell'esercizio finanziario vengano ridotte le entrate e i proventi, parimenti in caso di incremento delle spese e delle uscite previste nel bilancio, il Piano finanziario dovrà essere assoggettato a perequazione da eseguire tramite riduzione delle spese, oppure tramite reperimento di nuove entrate in bilancio. La rimodulazione del Piano finanziario

avviene tramite le relative modifiche ed integrazioni in osservanza alle modalità di approvazione del bilancio.

Articolo 115

(1) Il Piano finanziario della Città di Umag-Umago e il relativo decreto sulla sua attuazione vengono approvati per l'esercizio finanziario e valgono per l'anno per cui sono stati ratificati.

(2) L'esercizio finanziario è il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre.

Articolo 116

(1) Il Piano finanziario è il principale documento finanziario della Città di Umag-Umago.

(2) Il Piano finanziario viene approvato dal Consiglio Municipale in osservanza alla legge specifica.

(3) Essendo unico proponente autorizzato, il Sindaco è tenuto a ratificare la proposta del Piano finanziario e trasmetterla al Consiglio Municipale per la procedura di esame e approvazione entro le scadenze previste dalla legge specifica.

(4) Il Piano finanziario va presentato al Ministero delle finanze in ottemperanza alla legge specifica.

(5) In caso di mancata approvazione del Piano finanziario da parte del Consiglio Municipale precedentemente all'inizio dell'esercizio di bilancio, il finanziamento di lavori, funzioni e programmi degli organi della Città di Umag-Umago nonché degli utenti di bilancio ed extrabilancio proseguirà in via temporanea e non oltre i primi tre mesi dell'esercizio di bilancio in ottemperanza alle disposizioni contemplate dalla legge specifica e dal decreto sul finanziamento temporaneo.

(6) Il decreto sul finanziamento temporaneo di cui al comma precedente viene approvato dal Consiglio Municipale entro il 31 dicembre, in ottemperanza alla legge specifica e dietro proposta del Sindaco o di altri proponenti contemplati dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 117

Nel periodo successivo allo scioglimento del Consiglio Municipale senza destituzione del Sindaco, ovvero fino alla nomina del commissario da parte del Governo della Repubblica di Croazia, i finanziamenti vengono effettuati attraverso le spese e le uscite ordinarie e necessarie in ottemperanza al Decreto di finanziamento delle spese e uscite necessarie, il quale viene approvato dal Sindaco.

Articolo 118

(1) Il Consiglio Municipale vigila sull'intera gestione materiale e finanziaria della Città di Umag-Umago.

(2) La legalità, il rispetto delle destinazioni d'uso previste, nonché l'utilizzo tempestivo dei fondi accantonati nel bilancio municipale vengono vigilati dal Ministero delle finanze, ovvero da altri organi preposti dalla legge.

Articolo 119

La Città di Umag-Umago pubblicherà sul proprio sito web le informazioni relative alle spese di bilancio in conformità con le disposizioni legislative che disciplinano le procedure di pianificazione, preparazione, adozione ed esecuzione del bilancio, altresì in ottemperanza alle istruzioni e agli altri atti varati dal Ministero responsabile alle finanze, in modo che le informazioni siano facilmente accessibili e ricercabili.

XV. ATTI DELLA CITTÀ DI UMAG-UMAGO

Articolo 120

(1) Nell'esercizio delle attribuzioni e delle competenze conferite dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Municipale approva lo Statuto, il Regolamento di procedura, il Piano finanziario, il Decreto sull'attuazione del Piano finanziario, altri decreti, risoluzioni, delibere, raccomandazioni, dichiarazioni e deliberazioni.

(2) Il Consiglio Municipale approva risoluzioni ed altri atti specifici nei casi in cui risolve singole questioni in ottemperanza alla legge.

Articolo 121

(1) Nell'esercizio delle mansioni che rientrano nelle proprie competenze, il Sindaco approva decreti, delibere, risoluzioni, regolamenti ed altri atti generali nei casi consentiti dalla legge o da altri atti generali deliberati dal Consiglio Municipale.

(2) In osservanza alla legge, il Sindaco approva altresì altri atti specifici nel risolvere questioni attinenti a doveri, diritti e interessi giuridici delle persone fisiche o giuridiche.

Articolo 122

Gli Organi di lavoro del Consiglio Municipale approvano decreti, delibere, risoluzioni e raccomandazioni.

Articolo 123

Il Sindaco garantisce l'attuazione regolare degli atti generali di cui all'articolo 120 del presente Statuto secondo le modalità e le procedure previste da quest'ultimo, vigilando sulla legalità dei lavori svolti dagli organi amministrativi.

Articolo 124

(1) Nell'attuare gli atti generali emanati dal Consiglio Municipale, gli organi amministrativi della Città emettono singoli atti volti a disciplinare diritti, doveri e interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche (materie amministrative).

(2) Ad eccezione di quanto riportato al comma 1 del presente Articolo e nei casi previsti dalla legge, nell'attuare gli atti generali ratificati dal Consiglio Municipale, i singoli atti volti a disciplinare diritti, doveri e interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche vengono approvati dagli organi di primo grado dell'amministrazione di Stato.

(3) Contro i singoli atti di cui al comma 1 del presente Articolo, approvati dagli organi amministrativi della Città di Umag-Umag, viene data possibilità di ricorso all'organo di competenza della Regione Istriana.

(4) L'approvazione degli atti di cui al presente Articolo soggiace alle prescrizioni dettate dalla Legge sulla procedura amministrativa generale.

(5) Contro i singoli atti di cui al presente Articolo è possibile avviare il contenzioso amministrativo in ottemperanza alla Legge sui contenziosi amministrativi.

(6) Le disposizioni del presente Articolo vanno applicate anche ai singoli atti approvati dalle persone giuridiche dotate dei poteri pubblici attribuiti tramite apposito decreto del Consiglio Municipale e in ottemperanza alla legge.

Articolo 125

Gli atti specifici approvati dal Consiglio Municipale o dal Sindaco con i quali vengono disciplinati diritti, obblighi e interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche non possono essere impugnati tramite ricorso, bensì possono costituire oggetto di contenzioso amministrativo.

Articolo 126

(1) La vigilanza sulla legalità dell'operato del Consiglio Municipale viene effettuata dall'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(2) Il Presidente del Consiglio Municipale è tenuto a recapitare al Soprintendente dell'Ufficio dell'amministrazione di Stato nella Regione Istriana (nel prosieguo: Soprintendente) lo Statuto, il Regolamento di procedura, il Piano finanziario o qualche altro atto generale (nel prosieguo: atto generale) unitamente all'estratto del verbale relativo alla procedura di approvazione dell'atto generale previsto dallo Statuto e dal Regolamento di procedura entro 15 giorni dall'approvazione di tale atto generale.

(3) Il Presidente del Consiglio Municipale è tenuto a recapitare al Sindaco gli atti di cui al comma precedente del presente Articolo immediatamente e senza alcun rinvio.

Articolo 127

La vigilanza sulla legalità dello Statuto soggiace alle disposizioni dettate dagli articoli 80, 80a, 80b e 81 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 128

(1) La vigilanza sulla legalità dei singoli atti non amministrativi che nell'ambito delle proprie competenze sono attribuiti al Consiglio Municipale e al Sindaco viene effettuata dagli organi centrali dell'amministrazione di Stato, ciascuno nelle proprie competenze e in osservanza alla legge specifica.

(2) Contro la delibera di annullamento di un determinato atto non amministrativo non è data possibilità di ricorso, in quanto l'atto può essere impugnato mediante contenzioso amministrativo da avviare presso il competente tribunale amministrativo.

Articolo 129

Ulteriori disposizioni inerenti agli atti della Città di Umag-Umago, nonché in merito alle procedure di approvazione dei medesimi, vengono disciplinate nel Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 130

(1) Prima della loro entrata in vigore, gli atti generali sono soggetti a pubblicazione in lingua croata e italiana nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

(2) Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo casi particolarmente giustificati in cui l'atto generale prevede la propria entrata in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(3) Gli atti generali non hanno potere retroattivo.

XVI. PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 131

(1) I lavori del Consiglio Municipale, del Sindaco e degli organi amministrativi sono di carattere pubblico.

(2) I rappresentanti delle associazioni civiche, i cittadini, nonché i rappresentanti dei media possono seguire i lavori del Consiglio Municipale in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 132

La pubblicità dei lavori svolti dal Consiglio Municipale è garantita attraverso:

- lo svolgimento pubblico delle sedute del Consiglio;
- la pubblicazione di avvisi ed informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica;
- la pubblicazione di atti generali ed altri atti nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago e sul sito web della Città di Umag-Umago.

Articolo 133

(1) La pubblicità dei lavori del Sindaco è garantita attraverso:

- ordinarie conferenze stampa;
- la pubblicazione di avvisi e informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica;
- la pubblicazione di atti generali ed altri atti nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago e sul sito web della Città di Umag-Umago.

(2) Il Sindaco può approvare un decreto specifico atto a regolamentare la pubblicità delle attività esercitate dall'organo esecutivo.

Articolo 134

(1) La pubblicità dei lavori svolti dagli organi amministrativi della Città di Umag-Umago viene garantita tramite la pubblicazione di avvisi ed informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica.

XVII. PREVENZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Articolo 135

Le modalità di azione del sindaco e del vicesindaco nell'esercizio delle funzioni pubbliche sono disciplinate mediante apposita legge.

Articolo 136

Il Consiglio Municipale prescrive mediante apposito provvedimento coloro che possono essere considerati funzionari locali nell'esercizio dei pubblici poteri, prevenendo i casi di conflitto di interesse tra interesse pubblico e privato nell'esercizio dei pubblici poteri.

XVIII. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLO STATUTO

Articolo 137

(1) Le iniziative aventi come fine le modifiche ed integrazioni allo Statuto possono essere presentate da:

- almeno un terzo dei consiglieri del Consiglio Municipale;
- dal Sindaco;
- dalla Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche

(2) L'iniziativa corredata dalla relativa motivazione va inoltrata al Consiglio Municipale in conformità alla forma ed alla procedura prescritta dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 138

(1) Il Consiglio Municipale delibera tramite provvedimento in merito all'approvazione od al respingimento dell'iniziativa.

(2) Con il provvedimento approvato dal Consiglio Municipale in merito all'approvazione dell'iniziativa si definisce quanto segue:

- l'inizio della procedura di modifiche ed integrazioni dello Statuto;
- scadenza entro la quale la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche deve presentare la proposta di modifiche ed integrazioni al Consiglio Municipale;
- eventuale disposizione relativa al dibattimento pubblico preliminare, nonché specifica attinente alle modalità e scadenze per lo svolgimento del medesimo.

(3) L'iniziativa di modifiche ed integrazioni allo Statuto respinta in base al provvedimento di cui al capoverso 1 del presente Articolo non può essere nuovamente presentata prima del decorso di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di ricusazione.

Articolo 139

(1) Sussistendo la validità del provvedimento di cui all'art. 138 del presente Statuto, la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche procede con l'elaborazione dello schema di modifiche ed integrazioni, nonché con l'eventuale dibattimento pubblico qualora risulti disciplinata dallo stesso decreto.

(2) La Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche accoglie la proposta per l'approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto deferendola al Consiglio Municipale per la procedura di esame e approvazione.

Articolo 140

(1) Nei casi in cui lo Statuto, in seguito alle modifiche ed integrazioni, debba essere conformato alla Costituzione della Repubblica di Croazia e alla legge, la Commissione per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le questioni giuridiche è tenuta ad accogliere, entro il termine previsto dalla legge, la proposta di approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto per iscritto al Consiglio Municipale per la procedura di esame e approvazione.

(2) L'art. 138 del presente Statuto non viene applicato nei casi di cui al capoverso 1 del presente articolo.

Articolo 141

Le disposizioni di cui al presente capo relative alle modifiche ed integrazioni dello Statuto vengono applicate in modo analogo anche per l'approvazione del nuovo Statuto.

Articolo 142

La Commissione Statuto, Regolamento di procedura e affari giuridici redigerà il testo emendato dello Statuto qualora tale competenza venga conferita dalla disposizione transitoria contemplata dalle modifiche ed integrazioni allo Statuto.

XIX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 143

(1) Decreti e altri atti generali approvati in base allo Statuto della Città di Umag-Umag (Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umag, nn. 9/09, 3/13, 9/18, 13/18-testo emendato, 7/19, 4/20 e 8/20-testo emendato) dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

(2) Sino all'approvazione degli atti generali in conformità alle disposizioni del presente Statuto sono applicabili gli atti generali della Città di Umag-Umag nelle prescrizioni che non sono contrarie alle disposizioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

(3) In caso di prescrizioni contrarie degli atti generali di cui al comma 1 del presente Articolo, si procederà all'applicazione diretta delle disposizioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 144

(1) I membri del Consiglio Municipale che risultano essere in carica al momento dell'entrata in vigore della Legge sulle Modifiche alla Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta Ufficiale, n. 144/20) continueranno ad esercitare la propria funzione fino alla scadenza del mandato in corso.

(2) Le persone che risultano essere in carica di vicesindaco al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge sull'autonomia locale e regionale (Gazzetta Ufficiale, n. 144/20) continueranno a restare in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 145

(1) Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato lo Statuto della Città di Umag-Umag (Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umag, nn. 9/09, 3/13, 9/18, 13/18-testo

emendato, 7/19, 4/20 e 8/20-testo emendato), fatta eccezione degli artt. 44, 45, 72 comma 1, 74a e 67 commi 2 – 7, i quali vengono abrogati con l'entrata in vigore del decreto sull'indizione delle prime prossime elezioni amministrative per la nomina di consiglieri, sindaci municipali e comunali e dei presidenti regionali. Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene altresì abrogato il Decreto statutario sull'istituzione dei comitati locali e sulle normative per l'elezione dei membri dei consigli dei comitati locali sul territorio della Città di Umag-Umago (Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umago, nn. 21/14, 22/14 e 3/15).

(2) Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Città di Umag-Umago, fatta eccezione degli artt. 78, 81, 82 e 83, i quali entrano in vigore con l'entrata in vigore del decreto sull'indizione delle prime prossime elezioni amministrative per la nomina di consiglieri, sindaci municipali e comunali e dei presidenti regionali.

SIGLA AMM.: 012-03/21-01/01

N. PROT.: 2105/05-01/01-21-5

Umago, 24 febbraio 2021

CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI UMAG – UMAGO

Il Presidente

f.to, Jurica Šiljeg